

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1628)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(TANASSI)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(GIOLITTI)

col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

e col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(DE MITA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 APRILE 1974

Conversione in legge del decreto-legge 20 aprile 1974, n. 103,
concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi

ONOREVOLI SENATORI. — Con il decreto-legge 20 febbraio 1974, n. 14, sono state aumentate le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sulla benzina, sui prodotti petroliferi ad essa fiscalmente assimilati e sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione.

L'aumento è stato imposto dalla necessità di contenere i consumi dei carburanti nell'attuale crisi energetica e nello stesso tempo dalla esigenza di recuperare le minori entrate fiscali derivanti dalle restrizioni di consumo di detti carburanti.

Tenuto conto che le ragioni che hanno determinato il cennato inasprimento fiscale sono tuttora valide, il Governo si trova nella necessità di confermare l'imposizione fiscale stabilita con il decreto-legge 20 febbraio 1974, n. 14, che, in relazione allo stato dei lavori parlamentari, non può essere convertito nel prescritto termine costituzionale.

A tanto si provvede con l'articolo 1 dell'unito decreto-legge.

L'articolo 2 conferma l'applicazione della predetta imposizione fiscale sulle giacenze

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

superiori ai venti quintali detenute alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge 20 febbraio 1974, n. 14.

L'articolo 3 precisa che tutte le maggiori entrate derivanti dagli aumenti stabiliti con il decreto in parola sono devolute, attesa la loro destinazione, esclusivamente all'erario dello Stato.

L'articolo 4 stabilisce, infine, che le disposizioni dell'unico decreto sostituiscono quel-

le del decreto-legge 20 febbraio 1974, numero 14, con effetto dalla data di entrata in vigore di quest'ultimo, e ciò allo scopo di assicurare la continuità di applicazione dell'imposizione fiscale sin dal giorno in cui essa è stata applicata, confermando, inoltre, la validità degli atti compiuti e dei provvedimenti adottati sulla base del predetto decreto-legge.

Del presente decreto-legge si chiede ora la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 20 aprile 1974, n. 103, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.

ALLEGATO

Decreto-legge 20 aprile 1974, n. 103, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 20 aprile 1974.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Vista la tariffa per l'applicazione dei dazi doganali, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, concernente modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi;

Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano;

Visto il decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1973, n. 733, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi;

Visto il decreto-legge 20 febbraio 1974, n. 14, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la continuità di applicazione dell'imposizione fiscale sui prodotti petroliferi prevista dal predetto decreto-legge 20 febbraio 1974, n. 14;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

D E C R E T A :

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono aumentate da lire 15.679 a lire 18.225 per quintale.

L'aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, per il prodotto denominato « jet fuel JP4 », destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

da lire 1.567,90 a lire 1.822,50 per quintale, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione sono aumentate da lire 10.826 a lire 13.372 per quintale.

Il penultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1973, n. 733, è soppresso.

Art. 2.

Gli aumenti d'imposta stabiliti con l'articolo 1 si applicano anche ai prodotti in esso specificati estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali o importati col pagamento dell'imposta nella precedente misura, da chiunque detenuti in quantità superiore a venti quintali alla data da cui hanno effetto le disposizioni del presente decreto.

Art. 3.

Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente decreto sono riservate all'erario dello Stato.

Art. 4.

Le disposizioni del presente decreto sostituiscono quelle del decreto-legge 20 febbraio 1974, n. 14, ed hanno effetto dalla data di entrata in vigore di quest'ultimo.

Restano validi gli atti compiuti ed i provvedimenti adottati in applicazione del decreto-legge 20 febbraio 1974, n. 14.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1974.

LEONE

RUMOR — TANASSI —
COLOMBO — DE MITA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI